

# Scambio sul posto 2009. Finiscono le sofferenze economiche

VENERDÌ 17 DICEMBRE 2010 22:44

Il GSE, dietro delibera dell'Authority, avvia la procedura di raccolta dati di immissione e prelievo per l'anno 2009



I problemi di ritardi e presunte disfunzioni nell'erogazione del servizio di scambio sul posto sono giunte fino all'Autorità che ha avviato un'istruttoria conoscitiva. Appare - scrive l'Autorità nella propria delibera **VIS 176/10 del 3 dicembre**- un sostanziale ritardo, per gran parte delle imprese distributrici e, soprattutto, per gran parte delle società di vendita, nella trasmissione dei dati di misura e delle informazioni necessarie per l'erogazione del servizio di scambio sul posto.

Ma le osservazioni dell'Autorità riguardano anche il GSE, in ritardo nella creazione dei portali informatici per la raccolta e la gestione delle misure e dei dati necessari per l'erogazione dello scambio sul posto.

Tutto questo - spiega l'Autorità- "evidenzia il protrarsi di condotte, da parte dell'insieme degli operatori sopra richiamati, idonee a ledere il diritto degli utenti del servizio di scambio sul posto alla corretta erogazione del servizio stesso" tanto del

prevedere l'immediata adozione di provvedimenti prescrittivi diretti a far cessare le perduranti condotte lesive al fine di evitare il verificarsi di pregiudizi non riparabili in danno degli utenti dello scambio".

**Pertanto, al fine di velocizzare l'erogazione per le spettanze 2009 l'Autorità ha quindi definito che entro 45 giorni dalla data di pubblicazione della Delibera sulla Gazzetta Ufficiale il GSE è tenuto a pubblicare i valori del contributo in conto scambio per almeno il 96% degli utenti dello scambio sul posto** (completando la pubblicazione entro i tre mesi successivi) avvalendosi delle comunicazioni ricevute dalle imprese distributrici e venditrici che devono essere comunicate al GSE entro 15 giorni 15 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. In particolare la raccolta dati riguarda l'anno 2009 per il quale:

le **IMPRESE DISTRIBUTRICI** sono tenute a **trasmettere al GSE i dati di misura necessari per l'applicazione del conguaglio dello scambio sul posto per l'anno 2009**, in numero almeno pari al 99% di quelle complessivamente necessarie (e completare la trasmissione delle misure mancanti entro i successivi tre mesi);

le **IMPRESE DI VENDITA** sono tenute a **trasmettere al GSE, le informazioni necessarie per l'applicazione a conguaglio dello scambio sul posto per l'anno 2009**, in numero almeno pari al 99% di quelle complessivamente necessarie e completare la trasmissione delle misure mancanti entro i successivi tre mesi.

## Articoli correlati:

[20/12/2010 - FOTVOLTAICO A QUOTA 2000MW. RADDOPPIATI I MW INSTALLATI NEL 2009](#)

[06/12/2010 - GSE, consultazione pubblica per la guida al fotovoltaico integrato](#)

[06/12/2010 - Terzo conto energia. Dal GSE le regole tecniche per le tariffe incentivanti](#)

[24/11/2010 - GSE: nuova procedura telematica per il Conto Energia](#)

[28/10/2010 - GSE: +19% LA PRODUZIONE ELETTRICA DA RINNOVABILI NEL 2009](#)

[20/10/2010 - GSE: NEL 2009 3,7 MILIARDI DI EURO DI INCENTIVI ALLE RINNOVABILI](#)